SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 maggio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2013.

Nomina del Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, e successive modificazioni, in particolare apportate dal protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, dal protocollo del 16 novembre 1966 ed dal protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314;

Visto, in particolare, gli articoli 12 e 13 della convenzione;

Visto l'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015»;

Visto in particolare il comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 43 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012 recante la nomina del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, ai sensi dell'articolo 13 della convenzione sulle esposizioni universali del 1928;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 2012 recante la costituzione di una struttura di supporto del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia;

Sentito il Presidente della regione Lombardia;

Sentito il Presidente della provincia di Milano;

Sentito il Sindaco della città di Milano;

Ritenuto necessario sostituire il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 allo scopo di procedere, in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, ad una riorganizzazione degli organismi per la gestione delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 e per semplificare le procedure ed i processi volti alla infrastrutturazione e all'allestimento del sito espositivo di Expo Milano 2015, delle opere connesse e degli interventi funzionali all'Evento inseriti nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto dell'intervento

1. Al fine di assicurare la tempestiva predisposizione delle opere necessarie per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015 e per l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del Bureau International des Expositions (di seguito, *BIE)* secondo il dossier di candidatura predisposto dal Comitato promotore, sono ridefiniti gli organi e i soggetti di cui agli articoli 2 e seguenti del presente decreto con le relative competenze.

2. Gli organi e i soggetti di cui al presente decreto, istituiti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, hanno l'esclusivo compito di porre in essere, secondo le rispettive competenze di seguito specificate, gli interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015.

3. Gli interventi di cui al comma 2 consistono nelle opere di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto, nonché nelle attività di organizzazione e di gestione dell'evento, secondo quanto previsto nel dossier di candidatura e successive modifiche, approvato dal BIE.

Art. 2.

Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il dott. Giuseppe Sala è nominato Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 (di seguito Commissario Unico), per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015 fino al 31 dicembre 2016.

2. Al fine di garantire la realizzazione dell'EXPO Milano 2015, secondo quanto previsto dal dossier di candidatura e secondo gli obblighi assunti dal Governo italiano di cui all'articolo 1, il Commissario Unico:

a) vigila sulla organizzazione di EXPO 2015;

b) partecipa, formulando eventuali proposte, alle riunioni del CIPE riguardanti le decisioni strategiche per EXPO e riferisce allo stesso comitato trimestralmente ai sensi della lettera *g)* dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 43 del 2013;

c) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, sullo stato di attuazione e sull'organizzazione generale dell'evento;

d) può promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

e) partecipa alle riunioni della Commissione di cui all'articolo 4;

f) indice conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, salve le competenze di altri organismi anche con la partecipazione di soggetti privati, qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta ed assensi comun-

que denominati da parte delle amministrazioni stesse; la conferenza di servizi si esprime sull'approvazione dei progetti preliminari e dei progetti definitivi;

g) promuove l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse per la completa realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 e si adopera ai sensi dell'articolo 14, comma 2-*ter*, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

h) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente legislazione, esercita poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli Allegati del presente decreto, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento. Ove necessario, può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

i) si avvale dei poteri e delle funzioni già conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 112 del 2008;

l) nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, ultimo periodo, decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, supporta e coadiuva il Governo italiano nei rapporti con il BIE e con gli Stati Membri che partecipano all'Expo Milano 2015 in tutte le materie relative all'Esposizione;

m) garantisce al BIE una costante informazione sugli sviluppi e gli avanzamenti nella preparazione dell'Esposizione, riferendo periodicamente e presentando una relazione a ciascuna delle sue Sessioni;

n) assicura il rispetto del programma di lavoro e delle norme del regolamento generale e dei regolamenti speciali;

o) è il referente dei Commissari Generali di Sezione dei Paesi partecipanti;

p) anche al fine di vigilare sulla tempestiva realizzazione delle opere essenziali, connesse, infrastrutturali e dei servizi, indicate nel dossier di candidatura e successive modificazioni, concordate se necessario con il BIE, e per il corretto utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui all'articolo 14, comma 2, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nomina, entro il 31 maggio 2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale. Uno dei delegati è scelto nel ruolo dei Prefetti.

3. Il Commissario subentra, eventualmente con i soggetti delegati, nella titolarità della contabilità speciale esistente ed intestata al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 e si avvale, unitamente ai suoi delegati, delle strutture della società Expo p.a., del personale e delle risorse già esistenti presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico subentra ad ogni effetto di legge, ovvero di personale distaccato dai soci o da enti, anche privati o società ed amministrazioni interessate, che svolgono attività correlate all'Evento nell'ambito dei propri compiti istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo eventuali compensi ovvero rimborsi spese dei delegati a carico delle disponibilità della predetta contabilità speciale nell'ambito delle spese di funzionamento previste per l'Evento.

Art. 3.

Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia

1. Ai sensi dell'articolo 13 della convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia è la dott.ssa Diana Bracco.

2. Le funzioni e la struttura del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia sono disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012 e dal decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 2012.

Art. 4.

Commissione di coordinamento

1. La Commissione di coordinamento per le attività connesse all'EXPO Milano 2015 (di seguito COEM) è sede di coordinamento politico dell'evento.

2. La COEM è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, ed è composta dal Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015, dal Commissario di Sezione per il Padiglione Italia, dal Presidente pro-tempore della Regione Lombardia, dal Presidente pro-tempore della Provincia di Milano, dal Sindaco pro-tempore del Comune di Milano e dai Ministri competenti di volta in volta individuati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

Società di gestione «EXPO 2015 S.p.A.»

1. La Società di gestione «EXPO 2015 S.p.A.» (di seguito EXPO 2015), istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, continua ad operare con il medesimo oggetto sociale concernente lo svolgimento di tutte le attività indicate nell'articolo 1, comma 3, ovvero di tutte le attività comunque utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015 nonché con il medesimo atto costitutivo e statuto della EXPO 2015. Eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto possono essere predisposte dal Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 nel rispetto della normativa in materia di società per azioni. La EXPO 2015 ha sede in Milano.

2. In sede di costituzione sono soci fondatori della EXPO 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze, il comune di Milano, la regione Lombardia, la provincia di Milano e la Camera di commercio di Milano, secondo le quote stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Altri enti locali o organismi di diritto pubblico, secondo le procedure previste dalla normativa vigente sulle società per azioni, possono aderire alla Società EXPO 2015 p.a., previa definizione della rispettiva quota di partecipazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il consiglio di amministrazione della EXPO 2015 è formato da un numero massimo di cinque componenti,

nominati dall'assemblea dei soci. Per quanto attiene alla regione, alla provincia ed al comune, nell'osservanza dei rispettivi ordinamenti, dell'articolo 2449 del codice civile e nell'ambito delle rispettive competenze, la nomina avviene su proposta dei presidenti della regione Lombardia e della provincia di Milano nonché del Sindaco di Milano. Lo statuto disciplina la scelta del Presidente del consiglio di amministrazione.

4. La Società EXPO 2015 p.a., nel rispetto degli impegni assunti verso il BIE dal Governo italiano e previsti nel dossier di candidatura, e successive modificazioni, nonché nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, realizza o fa realizzare le opere necessarie per la migliore riuscita di EXPO Milano 2015, salvo quanto previsto dal comma 5, e organizza e gestisce l'EXPO Milano 2015.

5. La Società EXPO 2015 p.a. redige il piano finanziario dettagliato delle opere essenziali, nel rispetto di quanto riportato nel dossier di candidatura ad eccezione delle opere di cui all'articolo 6.

6. La Società EXPO 2015 p.a. è direttamente assegnataria dei finanziamenti dei soggetti finanziatori, salvo quanto previsto dall'articolo 7.

7. La Società EXPO 2015 p.a. redige, alla chiusura dell'evento EXPO Milano 2015, un rendiconto finanziario generale, sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia.

8. La Società EXPO 2015 p.a. stipula i contratti relativi alla gestione operativa dell'evento e ne acquisisce i proventi, così come previsto nel dossier di candidatura e successive modificazioni.

9. La Società EXPO 2015 p.a., sulla base di convenzioni, può anche avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti pubblici interessati e può disporre di personale comandato dagli stessi, nonché può avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate.

10. La Società EXPO 2015 p.a., opera ed è disciplinata secondo le norme del diritto privato. Per la scelta dei suoi contraenti è soggetta alla disciplina interna e comunitaria vigente per i procedimenti a evidenza pubblica e si può avvalere delle disposizioni dettate dall'articolo 5, decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43.

11. Alle spese sostenute in vista dell'operatività della Società Expo 2015 p.a si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 7, comma 1, ai sensi dello stesso comma.

Art. 6.

Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali

1. Il Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, è presieduto dal Presidente pro-tempore della regione Lombardia. Al Tavolo partecipano il Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015, il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, il comune di Milano, il Ministero dell'economia e delle finanze, la provincia di Milano, i comuni di Rho e Pero, la Camera di commercio di Milano e, per quanto di eventuale, rispettiva competenza, altri Ministeri, gli enti locali regionali, nonché, se interessate, le altre regioni della Repubblica, enti ed organismi sovranazionali. A tal fine, sono definiti gli strumenti di programmazione negoziata con soggetti pubblici e privati.

2. Il Tavolo cura la programmazione e la realizzazione di attività regionali e sovraregionali relative all'evento EXPO Milano 2015, nonché interventi e attività relativi alle opere connesse riguardanti aree diverse da quelle concernenti il sito Expo 2015, come indicato nel dossier di candidatura approvato dal BIE e successive modificazioni, nonché delle opere da 7a a 9d dell'allegato 1, in quanto opere per l'accessibilità del sito, nel rispetto della disciplina interna e comunitaria per i procedimenti ad evidenza pubblica.

Art. 7.

Riparto e assegnazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti pubblici statali previsti dall'articolo 14, comma 1, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono essere assegnati e utilizzati per il Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 e per il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia entro i limiti dello stretto necessario per il loro funzionamento, nonché per fronteggiare esigenze non altrimenti risolvibili e sempre che non sussistano altre dotazioni e risorse finanziarie, sia di tipo straordinario sia di origine territoriale. Salvo questa limitata quota, i finanziamenti in oggetto sono erogati direttamente in favore della Società EXPO 2015 p.a. o dei soggetti attuatoci degli interventi che la stessa Società o il Tavolo Lombardia individuano in accordo con il Commissario Unico, in conformità a quanto è stato previsto nel dossier di candidatura presentato al BIE e successive modificazioni e secondo il piano finanziario di cui al presente decreto.

2. La Società Expo 2015 p.a. è autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Società è soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi prioritariamente nella realizzazione delle opere nonché per lo svolgimento delle attività strettamente necessaria per la gestione dell'Evento, previa attestazione, da parte della Società, della conclusione delle opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione e fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 al presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 6 maggio 2013

Il Presidente: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 207

Allegato 1 - Dettaglio Investimenti per Opere Infrastrutturali "essenziali" Expo Milano 2015 - (valori in milioni di Euro)

Dettaglio Investimenti per la realizzazione del Sito Espositivo, Via d'Acqua e Partecipazione Italiana Expo 2015 S.p.A. - (valori in milioni di Euro)

	Rif.	Descrizione opere	Finanziamento Stato (*) (esclusa IVA)	Finanziamento Regione Lombardia (esclusa IVA)	Finanziamento Comune di Milano (esclusa IVA)	Finanziamento Provincia di Milano (esclusa IVA)	Finanziamento CCIAA Milano (esclusa IVA)	Finanziamenti Comune Provincia Regione CCIAA (esclusa IVA)	Onere economico totale
Opere di realizzazione del Sito Espositivo e Via d'Acqua	A.1	**Opere di urbanizzazione:** - Risoluzione delle Intereferenze (riconfigurazione impianto smistamento postale, interramento elettrodotti, ricollocazione sottostazione elettrica, ricollocazione parcheggi di prossimità e remoti) - Acquisizione aree minori e diritto di superficie - Realizzazione viabilità perimetrale - Bonifiche - Realizzazione della piastra espositiva - Campo base - Adeguamento Mezzanino M1 - Opere di infrastrutturazione tecnologica	387,5	73,2	73,2	36,5	36,5	**219,4**	**606,9**
	A.2	**Manufatti:** - Aree Service - Open Air Theater - Expo Center - Cascina Triulza (Ristrutturazione) - Passerella Expo|Fiera - Passerella Expo|Cascina Merlata - Media Center	110,3	28,0	28,0	14,0	14,0	**84,0**	**194,3**
	A.3	**Cluster:** - Padiglioni comuni realizzati dall'organizzatore per l'ospitalità dei Paesi, inclusivi di uno spazio espositivo individuale e di spazi comuni polifunzionali per esposizione, ristorazione e vendita di prodotti tipici locali (compresi allestimenti interni ed esterni per i paesi in via di sviluppo)	81,0	14,8	14,8	7,4	7,4	**44,4**	**125,4**
	A.4	**Aree Tematiche:** Aree espositive di rappresentazione del tema da allestire a cura dell'organizzatore, collocate in strutture espositive esistenti o in manufatti architettonici di nuova realizzazione (inclusi tutti gli incarichi artistici e concettuali, la produzione dei contenuti, gli allestimenti scenografici interni ed esterni, le strumentazioni tecnologiche ed impiantistiche nonchè di ausilio alla visita, la produzionedei materilai espositivi quali filmati, modelli illustrazioni, etc.): - Padiglione Zero - Food in Art - Future Food District - Biodiversity - Children Park - Aree tematiche all'aperto - Segnaletica di indirizzamento, Arredo urbano, itinerari tematici del sito	75,5	12,6	12,6	6,3	6,3	**37,8**	**113,3**
	A.5	**Adacquamento e recapito acque sito espositivo:** - Interventi essenziali per il funzionamento del Sito Expo	53,0	9,0	9,0	4,5	4,5	**27,0**	**80,0**
	A.6	**Vie d'Acqua:** - Parco dell'Expo (interventi di riqualificazione Darsena e Naviglio Grande) - Reticolo idrico regionale (interventi di riqualificazione ambientale e valorizzazione paesaggistica sinergici con i programmi regionali) - Paesaggio e sistema rurale (interventi di recupero agro-ambientale e di elementi del paesaggio rurale)	81,5	13,8	13,8	6,9	6,9	**41,4**	**122,9**
		Totale opere di realizzazione Sito Espositivo e Via d'Acqua	**788,8**	**151,4**	**151,4**	**75,6**	**75,6**	**454,0**	**1.242,8**
Partecipazione Italiana	B.1	**Partecipazione Italiana (**):** - Palazzo Italia - Padiglioni Regionali sul Cardo	39,8	7,6	7,6	3,9	3,9	**23,0**	**62,8**
		Totale opere Partecipazione Italiana	**39,8**	**7,6**	**7,6**	**3,9**	**3,9**	**23,0**	**62,8**
		Totale Complessivo per la realizzazione del Sito Espositivo, Via d'Acqua e Partecipazione Italiana	828,6	159,0	159,0	79,5	79,5	477,0	1.305,6

Nota(*): L'importo del finanziamento Stato è al netto della partecipazione al capitale sociale (4 mln) e al lordo della quota massima dei finanziamenti attribuibile a costi di gestione della società Expo 2015, pari a 91,1 milioni.
Nota(**): L'importo del finanziamento Stato è al lordo delle risorse strettamente necessarie per il funzionamento del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia.

Dettaglio Investimenti per la realizzazione delle opere di connessione al Sito Espositivo Tavolo Lombardia - (valori in milioni di Euro)

	Rif.	Descrizione opere	Finanziamento Stato (inclusa IVA)	Finanziamento Regione Lombardia (inclusa IVA)	Finanziamento Comune di Milano (inclusa IVA)	Finanziamento Provincia di Milano (inclusa IVA)	Finanziamento CCIAA Milano (inclusa IVA)	Finanziamenti Comune Provincia Regione (inclusa IVA)	Onere economico totale
Opere di connessione al Sito	B.7a	**Rete Stradale:** Collegamento SS 11 da Molino Dorino a Autostrada dei laghi - Lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata	39,4					**9,8**	**49,2**
	B.7b	**Rete Stradale:** Collegamento SS 11 da Molino Dorino a Autostrada dei laghi - Lotto 2 da Cascina Merlata a innesto A8	72,5					**18,1**	**90,6**
	B.7c	**Rete Stradale:** Adeguamento Autostrada dei Laghi tra in nuovo svincolo EXPO e lo svincolo Fiera (corsie bus)	5,5					**1,4**	**6,9**
		Totale opere Soggetto Attuatore Regione Lombardia (*) Tavolo Lombardia (25-5-2009)	**117,4**	-	-	-	-	**29,3**	**146,7**
	B.7d	**Rete Stradale:** Collegamento SS 11 e SS 233	55,2					**49,8**	**105,0**
	B.8 bis	**Nuova linea metropolitana Policlinico Linate (**)**	480,8					**91,0**	**571,8**
		Totale opere Soggetto Attuatore Comune Milano (***) Tavolo Lombardia (25-5-2009)	**536,0**	-	-	-	-	**140,8**	**676,8**
	B.9 a-d	**Area e Strutture a Parcheggio (****)**	-	-	-	-	-	-	-
		Tavolo Lombardia (25-5-2009)		-	-	-	-	-	-
		Totale Complessivo per la realizzazione delle opere di connessione al Sito Espositivo	653,4	-	-	-	-	170,1	823,5

Nota(*): L'importo del finanziamento Stato è al lordo delle risorse strettamente necessarie per il funzionamento del Commissario Generale
Nota(**): Il finanziamento statale è al netto di€ 65,9 Mln di cui € 56 Mln su fondi FAS e 9,9 Mln su fondi precedentemente assegnati dal CIPE.
Nota(***): L'importo del finanziamento Stato è al lordo delle risorse strettamente necessarie per il funzionamento del Commissario Straordinario
Nota(****): Suscettibile di aggiornamento in base all'apporto dei privati

Totale Complessivo Opere Infrastrutturali "essenziali" Expo Milano 2015	1.482,0	159,0	159,0	79,5	79,5	647,1	2.129,1

Allegato 2

Opere connesse

OPERE EXPO 2015

RETE METROPOLITANA

OPERE FINANZIATE

Opera	Territorio interessato	Ente competente	Altri soggetti coinvolti	Stato di attuazione	Costo Ml. Euro	Quota già finanziata	Quota da finanziare a carico del Bilancio Expo	Quota da finanziare a carico di privati	Quota da finanziare a carico dello Stato	Quota da finanziare a carico degli Enti Locali	Priorità per collegamento Expo
M1 prolungamento Sesto-Monza Bettola	Sesto S.G. Cinisello Monza	Regione/Provincia	Comune di Sesto S.G., Cinisello Balsamo, Monza, Milano	Progetto Definitivo	206,00	206,00					
M4 Lorenteggio Linate - primo lotto San Cristoforo Sforza Policlinico	Milano	Comune di Milano	Regione Lombardia	progetto definitivo	790,00	790,00					
M5 Bignami Garibaldi San Siro - primo lotto Bignami Garibaldi	Milano	Comune di Milano	Regione Lombardia	in esecuzione	561,00	561,00					
TOTALE COMPETENZA COMUNE DI MILANO					1.351,00	1.351,00					
TOTALE COMPETENZA ALTRI ENTI					206,00	206,00					
TOTALE					1.557,00	1.557,00					

Opere da finanziare

Opere	Territorio interessato	Ente competente	Altri sogetti coinvolti	Stato di attuazione	Costo Mil di euro	Quota già finanziata	Quota da finanziare a carico del bilancio Expo	Quota di finanziamento a carico dei privati	Quota da fianziare a carico dello Stato	Quota di finanziamento a carico enti locali	Priorità per collegamento Expo
M2 Prolungamento Cologno Vimercate	Cologno , Brugherio, Carigate, Agrate, Brianza, Concorezzo, Vimercate	Regione/provincia	Comune di Milano	Progetto preliminare (definitivo in corso)	533,00	6,00			210,80	316,20	2
M3 prolungamento San Donato Paullo	San Donato, Peschiera, Medigola, Stattala, Paullo, ello, Buon Persico	Regione/provincia	Comune di Milano	Progetto preliminare (definitivo in corso)	798,00	8,60			315,76	473,54	2
M4 Lorenteggio Linate II lotto Sforza Policlinico Linate	Milano Peschiera Segrate	Comune di Milano	Comune di Milano Regione Lombardia	Progetto definitivo approvato con Delibera Cipe 99/2009	910,03	9,90	480,00	273,00	56,13	91,00	1
M5 Bignami Garibaldi San Siro secondo lotto Garibaldi San Siro	Milano	Comune di Milano	Regione Lombardia	Progetto definitivo approvato con Delibera Cipe 100/2009	781,85	6,00		307,85	385,00	83,00	1
M6 I lotto Bisceglie Castelbianco (abbinamento linea 1)	Milano	Comune di Milano	Regione Lombardia	Studio di fattibilità in corso	871,00		1,00	267,03	303,91	299,00	1
Totale competenza Comune di Milano					2.562,88	15,90	481,00	847,88	745,04	473,00	
Totale competenza altri enti					1.331,00	14,60			526,56	789,74	
TOTALE					3.893,88	30,50	481,00	847,88	1.271,60	1.262,74	

OPERE EXPO 2015

RETE VIARIA

OPERE FINANZIATE

Opera	Territorio interessato	Ente competente	Altri soggetti coinvolti	Stato di attuazione	Costo ML Euro	Quota già finanziata	Quota da finanziare a carico del Bilancio Expo	Quota da finanziare a carico di privati	Quota da finanziare a carico dello Stato	Quota da finianziare a carico degli Enti Locali	Priorità per collegamento Expo
Connessione nord-sud tra la SS11 a Cascina Merlata e l'A4 (raccordo gamma)		ANAS/Provincia di Milano	Regione Lombardia/Comune di Milano	progetto definitivo	30,00	30,00					
TOTALE COMPETENZA COMUNE DI MILANO											
TOTALE COMPETENZA ALTRI ENTI					30,00	30,00					
TOTALE					30,00	30,00					

OPERE DA FINANZIARE

Opera	Territorio interessato	Ente competente	Altri soggetti coinvolti	Stato di attuazione	Costo ML Euro	Quota già finanziata	Quota da finanziare a carico del Bilancio Expo	Quota da finanziare a carico di privati	Quota da finanziare a carico dello Stato	Quota da finianziare a carico degli Enti Locali	Priorità per collegamento Expo
Bre.Be.Mi		Regione Lombardia			1.686,00						2
TEM		Regione Lombardia			1.742,00						2
Pedemontana		Regione Lombardia			4.559,00						1
Rho-Monza	Rho, Pero, Arese, Milano, Baranzate, Novate	ANAS/Provincia di Milano	Regione Lombardia	studio di fattibilità	200,00					200,00	1
Variante SS 233 Varesina	Arese, Bollate, Baranzate, Milano	ANAS/Provincia di Milano	Regione Lombardia	progetto preliminare per la tratta nord/studio di fattibilità per la tratta sud	13,20					13,20	1
Prolungamento SS 11 Molino Dorino Cascina Merlata	Milano, Pero	ANAS/Provincia di Milano	Regione Lombardia	progetto definitivo	54,00		39,00	5,00		10,00	1
Adeguamento del tratto dell'Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera		ANAS/Provincia di Milano	Regione Lombardia	studio di fattibilità	7,00		6,00			1,00	1
Adeguamento rampa tangenziale Ovest - Autostrada A8 in direzione Milano		ANAS/Provincia di Milano	Regione Lombardia	studio di fattibilità	5,00					5,00	1
Collegamento SS 33 e SS 11	Milano, Pero	ANAS/Provincia di Milano	Regione Lombardia	progetto preliminare	96,00		72,00	5,00		18,00	1
Collegamento SS 11 e SS 233	Milano	ANAS/Provincia di Milano	Regione Lombardia	studio di fattibilità	69,00		55,00			14,00	1
collegamento tra la S.S. 33 e via Gallarate (PII Cascina Merlata)		Comune di Milano	ANAS/Provincia di Milano/Regione Lombardia	studio di fattibilità	20,00			20,00			1

OPERE EXPO 2015

Opera	Territorio interessato	Ente competente	Altri soggetti coinvolti	Stato di attuazione	Costo ML Euro	Quota già finanziata	Quota da finanziare a carico del Bilancio Expo	Quota da finanziare a carico di privati	Quota da finanziare a carico dello Stato	Quota da finianziare a carico degli Enti Locali	Priorità per collegamento Expo
Variante Cristina di Belgioioso	Milano, Baranzate	Comune di Milano	ANAS/Provincia di Milano/Regione Lombardia	studio di fattibilità	149,00		119,00			30,00	1
Parcheggi di corrispondenza P1,P2,P3,P4	Rho, Arese, Baranzate	da definire			64,00			64,00			1
Nodo di interscambio fiera	Rho	Comune di Milano	Regione Lombardia/Provincia/Comune di Rho	progetto preliminare	18,80	13,15		5,65			1
Strada Interquartiere Nord (Zara Expo)	Milano	Comune di Milano	Regione Lombardia	studio di fattibilità	100,00					100,00	1
TOTALE COMPETENZA COMUNE DI MILANO					287,80	13,15	119,00	25,65	-	130,00	
TOTALE COMPETENZA ALTRI ENTI					8.495,20	-	172,00	74,00	-	261,20	
TOTALE					8.783,00	13,15	291,00	99,65	-	391,20	

OPERE EXPO 2015

Opera	Territorio interessato	Ente competente	Altri soggetti coinvolti	Stato di attuazione	Costo ML Euro	Quota già finanziata	Quota da finanziare a carico del Bilancio Expo	Quota da finanziare a carico di privati	Quota da finanziare a carico dello Stato	Quota da finianziare a carico degli Enti Locali	Priorità per collegamento Expo
RETE FERROVIARIA											
OPERE FINANZIATE											
Passante Ferroviario (primo) Stazione Forlanini	Milano	RFI/Regione Lombardia/Comune di Milano		progettopreliminare	7,90	7,90					
Raccordi X a Busto Arsizio	Busto Arsizio	RFI	Regione Lombardia	in esecuzione	4,70	4,70					
Raddoppio e interramento della tratta Saronno-Novara/Malpensa e raccordo Z		RFI	Regione Lombardia	in esecuzione	137,40	137,40					
TOTALE COMPETENZA COMUNE DI MILANO					7,90	7,90	-	-	-	-	
TOTALE COMPETENZA ALTRI ENTI					142,10	142,10	-	-	-	-	
TOTALE					150,00	150,00	-	-	-	-	
OPERE DA FINANZIARE											
Terzo Binario Rho-Gallarate(*)		RFI	Regione Lombardia	Progetto preliminare	302,45	10,00			292,45		1
Raccordo Y a Busto Arsizio	Busto Arsizio	RFI	Regione Lombardia	Studio di fattibilità	48,00	10,00			38,00		1
Collegamento Terminal 1- Terminal 2 a Malpensa		RFI	Regione Lombardia	Studio di fattibilità	130,00	4,00			126,00		1
Secondo Passante Ferroviario (**)	Milano	RFI/Regione Lombardia/Comune di Milano		in corso lo studio di fattibilità	1.000,00			800,00	200,00		2
TOTALE COMPETENZA COMUNE DI MILANO					1.000,00	-	-	800,00	100,00	100,00	
TOTALE COMPETENZA ALTRI ENTI					480,45	24,00	-	-	456,45	-	
TOTALE					1.480,45	24,00	-	800,00	556,45	100,00	

(*) E' inoltre allo studio l'inserimento di un quarto Binario tra Rho e Parabiago che permette un migliore cadenzamento del Servizio ferriviario regionale sulla stazione di Rho

(**) E' in corso uno studio di fattibilità che dovrà individuare il migliore tracciato. Nell'ambito dell'Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Comune di Milano, RFI per la valorizzazione delle aree ferroviarie da dismettere, potrà essere finanziata parte dell'opera.

13A04470

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 aprile 2013.

Attuazione dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'adeguamento dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato allo scopo di garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale, relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto-legge 9 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

Visto l'art. 6, comma 5 del citato decreto-legge 9 luglio 2012, n. 95, il quale prevede che le disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 del citato art. 6 sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell'acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori;

Visto in particolare l'art. 6, comma 8 del citato decreto-legge 9 luglio 2012, n. 95, che prevede che, a decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le informazioni necessarie all'attuazione delle finalità di cui al predetto comma 5, e che le modalità di contabilizzazione degli investimenti per tali amministrazioni sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70);

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

Vista la legge 31 dicembre 2009, n.196, (Legge di contabilità e finanza pubblica);

Visto in particolare l'art. 30 della citata legge 31 dicembre 2009, n.196, relativo alle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229 (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti);

Visto in particolare l'art. 1 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che definisce l'ambito di applicazione del medesimo decreto e prevede tra l'altro l'obbligo per i soggetti individuati di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la comunicazione dei dati che costituiscono il contenuto informativo minimo dei sistemi informatizzati di cui al citato art. 1, alimentanti la banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto in particolare l'art. 5 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione, tramite apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato - del dettaglio delle informazioni di cui al citato art. 2 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto – CUP, istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, e sue successive modificazioni ed in particolare l'art. 3, comma 8, recante la definizione di lavori e opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);

Sentito l'Istat,

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutte le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Si intendono spese per "investimenti fissi lordi", le spese in conto capitale per acquisizione di capitale fisso,

tangibile o intangibile, utilizzato per un periodo pluriennale. In particolare sono da considerarsi investimenti fissi lordi:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di fabbricati, residenziali e non residenziali, e di altri beni immobili;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni materiali ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

Art. 2.

Adeguamento dei sistemi contabili

1.A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, adeguano i propri sistemi di gestione della contabilità affinché questi acquisiscano le informazioni contenute nei documenti relativi agli investimenti fissi lordi in modo tale da consentire l'individuazione del momento in cui il bene entra nella disponibilità dell'amministrazione o, per i contratti pluriennali, l'avanzamento dei lavori avvenuto in ciascun esercizio.

2.Tra i documenti di cui al comma 1 si annoverano le fatture rilasciate dai soggetti fornitori dei beni capitali e, per gli interventi che prevedano tale modalità di rendicontazione, gli stati di avanzamento dei lavori di cui all'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207.

3.Di tali documenti, relativi a cespiti univocamente individuati dal codice unico di progetto di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed eventualmente da appositi codici gestionali interni alla singola amministrazione, i sistemi di gestione della contabilità devono almeno acquisire le informazioni sulla data di emissione e sull'importo al lordo e al netto dell'IVA, attribuendo un indice numerico progressivo a ciascun documento relativo ad un dato cespite.

Art. 3.

Monitoraggio degli investimenti fissi lordi

1.Le informazioni acquisite dai sistemi secondo le modalità di cui all'art. 2, confluiscono nel sistema gestionale informatizzato di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, al fine di alimentare la banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2.Il dettaglio delle informazioni di cui al comma 1 è definito con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Con il medesimo decreto sono definite la tempistica e la modalità di trasmissione delle predette informazioni alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Art. 4.

Contabilizzazione degli investimenti fissi lordi

1.Nelle more dell'entrata in vigore dei principi contabili applicati previsti dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, registrano gli investimenti fissi lordi nelle proprie scritture contabili secondo i vigenti principi contabili, ad eccezione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione prevista dall'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio degli enti territoriali e dei loro enti ed organismi strumentali, che registrano gli investimenti sulla base di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, concernente le modalità della sperimentazione.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2013

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

13A04494

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 maggio 2013.

Approvazione della graduatoria delle proposte progettuali presentate a valere sull'azione 3B del programma annuale 2012 del Fondo europeo per i rifugiati.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
«FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI» 2008-2013

Vista la Decisione 2007/573/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo Europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la Decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Vista la Decisione 2007/815/CE della Commissione Europea del 29 novembre 2007 recante applicazione della Decisione 2007/573/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

Vista la Decisione 2008/22/CE del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della Decisione 2007/573/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e

all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e le successive decisioni modificative - Decisione modificativa del 9 luglio 2009 (2009/533/CE) e Decisione modificativa del 3 marzo 2011 (2011/152/UE);

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 29 aprile 2008 con cui la Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo è individuata quale Autorità Responsabile per il Fondo Europeo per i Rifugiati ed il Direttore Centrale pro-tempore è incaricato di esercitare le funzioni previste dall'art. 27 della Decisione 2007/573/CE;

Vista la Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del Programma Pluriennale 2008-2013;

Vista la Decisione C(2012) 1203 del 27 febbraio 2012 di approvazione del Programma Annuale 2012;

Considerato che il succitato Programma Annuale 2012 prevede azioni da realizzarsi attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da ammettere a finanziamento tramite avvisi pubblici;

Visto il decreto del 12 dicembre 2011, prot. n. 9483, di ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rifugiati relativamente ai Programmi Annuali 2011 e 2012;

Visto il decreto del 28 novembre 2012, prot. n. 8646, con il quale viene adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sull'Azione 3B «Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti (non appartenenti a categorie vulnerabili) che vengono trasferiti in Italia - presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia - in applicazione del Regolamento di Dublino» del Programma Annuale 2012 del Fondo Europeo per i Rifugiati;

Visto il decreto dell'8 marzo 2013, prot. n. 2188, di nomina della Commissione tecnica di valutazione;

Vista la proposta di graduatoria dei progetti approvati dalla Commissione di valutazione con verbale del 14 maggio 2013 e trasmessa all'Autorità Responsabile del Fondo con comunicazione del 17 maggio 2013, prot. n. 4197;

Decreta:

È approvata la graduatoria delle proposte progettuali presentate a valere sull'Azione 3B del Programma Annuale 2012 del Fondo Europeo per i Rifugiati, allegata al presente decreto.

Costituiscono parte integrante del presente decreto:

Elenco delle proposte pervenute;

Elenco delle proposte inammissibili;

Graduatoria delle proposte progettuali ammissibili con indicazione del punteggio attribuito e dell'importo ammesso a finanziamento.

La graduatoria sarà pubblicata sui siti internet del Ministero dell'interno www.interno.it/ Fondi Unione Europea/ Fondo Europeo per i Rifugiati e del Servizio Centrale www.serviziocentrale.it

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2013

L'Autorità responsabile: SCOTTO LAVINA

13A04531

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 gennaio 2013.

Costituzione del «Comitato di supporto strategico» degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante " Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Visto il decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, "Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" e, in particolare, l'art. 13 che prevede l'istituzione presso il Dipartimento per la sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del "Comitato di supporto strategico";

Ritenuto di dover provvedere all'istituzione del predetto "Comitato di supporto strategico" ed alla definizione delle modalità di funzionamento dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione

1. È costituito presso il Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute il "Comitato di supporto strategico" degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, di seguito denominato "Comitato".

Art. 2.

Composizione

1. Il "Comitato" di cui all'art. 1, presieduto dal Capo del Dipartimento per la sanità veterinaria, della sicurezza

alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute è composto:

a) dai Direttori generali degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

b) dal Direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari;

c) dal Direttore della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;

d) dal Direttore della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute;

e) dal Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria.

2. Alle sedute del "Comitato" partecipano quattro rappresentanti delle Regioni, di cui tre scelti tra le Regioni aventi maggiore estensione territoriale ed uno scelto tra le Regioni con minore estensione territoriale, designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.

Compiti

1. Il Comitato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 svolge attività di supporto strategico e organizzativo all'azione degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, anche attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanità pubblica veterinaria sicurezza alimentare e lo sviluppo del ruolo dei medesimi Istituti nell'ambito della cooperazione scientifica con l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e con gli altri organismi internazionali.

2. Per i fini di cui al comma 1, il "Comitato" concorre ad assicurare:

a. il supporto all'attività di coordinamento della pianificazione integrata delle attività degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, in conformità alle priorità nazionali ed agli obiettivi ed indirizzi del Piano Sanitario Nazionale e dei Piani Sanitari Regionali;

b. il supporto organizzativo al coordinamento nell'attività tecnico-funzionale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, al fine di garantire l'esercizio unitario delle attività, ferme restando le specificità dei singoli Istituti;

c. il supporto tecnico-scientifico per il funzionamento del sistema nazionale di epidemiosorveglianza e, nell'ambito dell'analisi del rischio, per la valutazione del rischio e l'individuazione degli interventi necessari alla gestione dello stesso;

d. il supporto dell'attività Istituti Zooprofilattici Sperimentali, anche attraverso il sostegno di strategie nazionali per la ricerca scientifica nel campo della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti, in ambito europeo ed internazionale, diffondendo i risultati dell'attività di ricerca;

e. lo sviluppo delle eccellenze scientifiche e professionali dei Centri di Referenza nazionali;

f. una adeguata presenza del Paese in ambito comunitario ed internazionale nei settori della sanità animale, del benessere degli animali, della lotta alle zoonosi ed alla sicurezza degli alimenti;

g. la razionalizzazione dell' azione degli Istituti Zooprofilattici sperimentali attraverso la razionale distribuzione di talune attività ad essi assegnati in via prevalente.

Art. 4.

Funzionamento

1. Il "Comitato" si riunisce presso il Dipartimento per la sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, di norma una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata della maggioranza dei Direttori generali degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

2. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, è recapitato ai componenti e ai partecipanti del "Comitato" almeno cinque giorni prima della seduta, anche per posta elettronica.

3. Le sedute del "Comitato" sono valide se è presente almeno la metà dei componenti. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente procede ad aggiornare la riunione ad altra data.

4. Il " Comitato" acquisisce le valutazioni dei rappresentanti regionali, qualora richieste dal Comitato stesso o dai singoli rappresentanti, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. Le funzioni di segreteria del " Comitato" sono svolte da un funzionario amministrativo, in servizio presso il Dipartimento per la sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute. Della seduta di riunione è redatto verbale. I verbali del "Comitato", redatti dal segretario, sono sottoscritti dal presidente e dal segretario ed approvati dai componenti.

6. L'ordine dei lavori del "Comitato" viene definito dal presidente, anche sulla base delle proposte dei componenti.

Art. 5.

Spese

1. Le spese per la partecipazione al "Comitato" sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

2. L'attuazione del presente decreto non comportaoneri a carico del Ministero della salute.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 4, foglio n. 194

13A04493

DECRETO 10 maggio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Difend» contenente la sostanza attiva difenoconazolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'Impresa Globachem NV con sede legale Brustem Industriepark-Lichtenberglaan 2019-B -3800 Sint-Truiden-Belgio, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Difend a base della sostanza attiva difeconazolo, come fungicida per la concia industriale delle sementi di frumento e triticale, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dagli articoli 40-42 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa Globachem NV, per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili nella Repubblica Ceca in Francia è stata

esaminata e valutata positivamente nell'ambito di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari in data 8 gennaio 2013;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari in data 16 gennaio 2013;

Vista la domanda dell'11 febbraio 2012 con la quale è stata richiesta all'Impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare l'*iter* autorizzativo del prodotto;

Vista la nota del 25 febbraio 2013 con la quale l'Impresa Globachem NV, ha trasmesso la suddetta documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Difend;

Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Globachem NV, con sede legale Brustem Industriepark-Lichtenberglaan 2019-B -3800 Sint-Truiden-Belgio è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario Difend, a base della sostanza attiva difenoconazolo come fungicida per la concia industriale delle sementi di frumento e triticale, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario Difend è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011;

Il prodotto, è confezionato nella taglia da litri 1, 5, 10, 20, 200, 1000 ed è preparato nello stabilimento Althaller Italia Srl - Strada comunale per Campagna, 5-S. Colombano al Lambro (MI).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15638.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
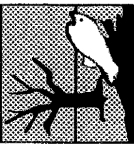
DIFEND

Fungicida per la concia industriale delle sementi di frumento e triticale

Sospensione concentrata per concia sementi (SC)

COMPOSIZIONE

Difenoconazolo puro g 2.88 (=30 g/l)
Coformulnti q.b.a . g 100

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare dell'autorizzazione:
Globachem NV - Brustem Industriepark-Lichtenberglaan 2019
B-3800Sint-Truiden (B)
tel. +32.11785717 - globachem@globachem.com

Officina di produzione:
Althaller Italia Srl - Strada Comunale per Campagna, 5
20078 S. Colombano al Lambro (MI)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto l 1, 5, 10, 20, 200, 1000 Partita n ......

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]
Per proteggere gli uccelli ed i mammiferi il prodotto deve essere interamente incorporato al terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato all'estremità dei solchi.
Gli operatori devono indossare indumenti da lavoro adeguati oltre che guanti protettivi e stivali in gomma o materiale plastico.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

DIFENOCONAZOLO - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

DIFEND è un fungicida liquido sistemico a base di difenoconazolo contro la carie (*Tilletia tritici* e *T.controversa*). La sua formulazione è stata appositamente studiata per permettere:

- una buona distribuzione del prodotto sul seme
- condizioni ottimali di lavoro (assenza di polveri)
- buona fluidità/scorrimento della granella.

DOSI E MODALITA DI IMPIEGO

Coltura	Patogeno	Dose
Frumento e Triticale	Carie *(Tilletia tritici)*	200 mL/100 kg di seme
Frumento e Triticale	Carie *(Tilletia controversa)*	200 - 250 mL/100 kg di seme

A seconda dell'attrezzatura utilizzata è possibile applicare il prodotto tal quale o diluirlo in 0.5 - 1 litri di acqua per 100 kg di seme.

DIFEND è indicato per tutti i tipi di attrezzature utilizzate per il trattamento industriale delle sementi. Per un'ottimale concia tipo "slurry", seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni:

1. Introdurre nella vasca di preparazione il volume di acqua necessario (secondo la quantità di semente da trattare e il volume di miscela prescelto).
2. Agitare il prodotto prima dell'uso e quindi aggiungere la quantità necessaria per la miscela.
3. Rimescolare il tutto; quando la miscela risulta omogenea, il trattamento può avere inizio.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri concianti accertare precedentemente la compatibilità.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulanti deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA

I semi conciati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame.
Per la distruzione dei semi conciati non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

ATTENZIONE

- **Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.**
- **Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.**
- **Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**
- **Non applicare con mezzi aerei.**
- **Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.**
- **Operare in assenza di vento.**
- **Da non vendersi sfuso.**
- **Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.**
- **Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.**
- **Il contenitore non può essere riutilizzato.**
- **Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 MAG. 2013

13A04491

DECRETO 15 maggio 2013.

Riconoscimento dell'acqua di sorgente «Sorgente del Bucaneve», in Scorzè, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda pervenuta in data 9 aprile 2013 con la quale la Società San Benedetto S.p.A. con sede in Scorzè (Venezia), Viale Kennedy 65, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua di sorgente denominata "Sorgente del Bucaneve", che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Fonte Delicata" sita nel territorio del Comune di Scorzè (Venezia), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 23 aprile 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata "Sorgente del Bucaneve", che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Fonte Delicata" sita nel territorio del Comune di Scorzè (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 15 maggio 2013

Il direttore generale: RUOCCO

13A04439

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 aprile 2013.

Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Estensione platea salvaguardati. Terzo contingente.

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012 e di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012, si applicano anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

Visto l'articolo 1, comma 232, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al sopra riportato comma 231 vengano definite sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'art. 22 del decreto legge 6 luglio 2012, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, e che pertanto l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori interessati, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal comma 234 del citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012, non sono prese in considerazione ulteriori domande nel caso di raggiungimento del predetto limite numerico;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 2012, n. 171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 2013, n. 17;

Visto l'articolo 1, comma 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che l'Inps provveda al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 sopraindicato che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base:

a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;

c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera *c)* del comma 231;

Visto l'articolo 1, comma 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che il beneficio di cui al comma 231 sopra illustrato è riconosciuto nel limite massimo di € 64 milioni per l'anno 2013, di € 134 milioni per l'anno 2014, di € 135 milioni per l'anno 2015, di € 107 milioni per l'anno 2016, di € 46 milioni per l'anno 2017, di € 30 milioni per l'anno 2018, di € 28 milioni per l'anno 2019 e di € 10 milioni per l'anno 2020;

Vista la nota dell'INPS n. 1885 in data 7 marzo 2013 che, sulla base delle risorse finanziarie individuate al capoverso precedente, ha consentito di verificare la congruità del contingente numerico programmato con riferimento ai lavoratori rientranti nelle categorie riportate alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del citato articolo 1, c. 231;

Acquisito il parere della Commissione speciale per l'esame degli atti del Governo della Camera dei Deputati adottato nella seduta del 3 aprile 2013 e il parere della Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e di altri provvedimenti urgenti presentati dal Governo del Senato della Repubblica adottato nella seduta dell'11 aprile 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, individuando alla tabella di cui al successivo articolo 9 del presente decreto, il limite massimo numerico e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei benefici di cui al presente decreto, tra le singole tipologie di soggetti interessati, nel limite delle risorse indicate al comma 234 del medesimo articolo 1.

Art. 2.

1. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché maturino il requisito per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, che versano nelle seguenti condizioni:

a) lettera *a)* del citato art. 1 c. 231

lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) lettera *b)* del citato art. 1 c. 231

lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 annui;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) lettera *c)* del citato art. 1 c. 231

ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) lettera *d)* del citato art. 1 c. 231

ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con, modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Art. 3.

1. Ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nell'esame delle istanze presentate dai soggetti interessati di cui al precedente articolo 2, l'Inps tiene conto dei seguenti criteri di precedenza:

a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga: data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione: data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;

c) per i lavoratori di cui alla lettera *c)* dell'articolo 2 del presente decreto: data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. I lavoratori di cui alla lettera *c)* dell'articolo 2 del presente decreto conseguono il beneficio a condizione

che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre per comprovare quanto precede è indicata al successivo articolo 5.

3. In attuazione dell'articolo 1, comma 232, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori di cui all'articolo 2 del presente decreto prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal comma 234 del citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012, non siano prese in considerazione ulteriori domande.

Art. 4.

1. I soggetti di cui alla lettera *a)* dell'articolo 2 del presente decreto, che intendono usufruire del beneficio presentano istanza, corredata dell'accordo a seguito del quale sono stati posti in mobilità, alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente per territorio, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, indicando altresì la data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Qualora il soggetto interessato non sia in grado di produrre l'accordo a seguito del quale è stato posto in mobilità, la DTL provvederà ad acquisire lo stesso presso il datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento o presso la competente Pubblica Amministrazione.

3. Allo scopo di attribuire una data certa all'accordo di messa in mobilità, la Direzione territoriale competente si avvale, tra gli altri, dei documenti relativi alla procedura di mobilità, ivi inclusi la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché il versamento di cui al comma 3 del medesimo articolo.

4. Entro 45 giorni dall'acquisizione dell'istanza del soggetto interessato, completa di tutta la documentazione richiesta, la DTL trasmette l'istanza all'INPS.

Art. 5.

1. I soggetti di cui alla lettera *c)* dell'articolo 2 del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalità:

a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

b) in tutti gli altri casi, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

1. Sono competenti all'esame delle istanze di cui agli articoli che precedono le Commissioni di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012 e di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012.

2. La partecipazione alle Commissioni di cui al comma 1 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi di spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle Commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto vengono comunicate con tempestività all'INPS, anche con modalità telematica.

2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto l'interessato può presentare riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.

Art. 8.

1. I soggetti di cui alle lettere *b)* e *d)* dell'articolo 2 del presente decreto, presentano all'Inps istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

1. In conformità agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è determinato in 10.130 unità, ripartite come segue:

Tipologia di soggetti	Contingente Numerico
Mobilità ordinaria od in deroga, lettera a) del comma 231: lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.	2560
Prosecutori volontari, lettera b) del comma 231; lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.	1590

Lavoratori cessati, lettera c) del comma 231: lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.	5.130
Prosecutori volontari in attesa di concludere la mobilità, lettera d) del comma 231: lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con, modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.	850
TOTALE	10.130

Art. 10.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: FORNERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 6, foglio n. 356

13A04566

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 maggio 2013.

Proroga designazione «Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria», ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Acciughe sotto sale del Mar Ligure», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 776 del 4 agosto 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Acciughe sotto sale del Mar Ligure";

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 11 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 125 del 31 maggio 2010, con il quale le "Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia – coordinate dalla Unioncamere Liguria", sono state designate quali autorità pubbliche ad effettuare i controlli per la denominazione protetta "Acciughe sotto sale del Mar Ligure";

Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dall'11 maggio 2010;

Considerato che la "Cooperativa pescatori Camogli" e la Regione Liguria non hanno ancora provveduto a segnalare la struttura di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza della designazione sopra citata, sebbene sollecitati in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta "Acciughe sotto sale del Mar Ligure" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta designazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare la designazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 11 maggio 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo della designazione alle "Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

La designazione rilasciata alle "Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria" quali autorità pubbliche, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Acciughe sotto sale del Mar Ligure", registrata con il Regolamento (CE) n. 776 del 4 agosto 2008, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo alle autorità pubbliche stesse oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente le "Camere di commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" sono obbligate al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 11 maggio 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 9 maggio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A04450

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 aprile 2013.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Patti territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 2, commi 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata, e in particolare la lettera *d)* recante la definizione di Patto territoriale;

Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata 21 marzo 1997, n. 29, 11 novembre 1998, n. 127, 17 marzo 2000, n. 31, e 22 giugno 2000, n. 69;

Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d'area, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 luglio 1998, n. 175, e in particolare il punto 2.4, lett. *A)*, che per i patti territoriali al secondo capoverso prevede: «per le spese ammissibili e per le relative iniziative imprenditoriali sono applicati i criteri previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinati dalla legge n. 488/1992 e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile Unico del Contratto d'area e del Soggetto Responsabile del Patto territoriale, ai sensi del citato D.M. del 31 luglio 2000, n. 320, approvato con decreto direttoriale n. 115374 del 4 aprile 2002;

Viste la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26, inerente la regionalizzazione dei Patti territoriali;

Viste le Convenzioni per la gestione in service relative alla regionalizzazione dei Patti territoriali stipulate tra il Ministero delle attività produttive e le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 29, comma 2, che al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Visti i decreti di approvazione dei Patti Territoriali, i decreti di approvazione degli esiti istruttori e i successivi decreti di impegno relativi alle imprese di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che da parte delle imprese di cui all'allegato elenco non sono state richieste erogazioni a titolo di avanzamento;

Considerato che sussistono le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria con i provvedimenti indicati nel citato elenco;

Presa visione delle visure camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale dell'impresa originaria beneficiaria;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione di legge, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2012, al n. 3 del foglio 265, di conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

Decreta:

Art. 1.

Revoca delle agevolazioni

Per le motivazioni riportate in premessa sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Somme in economia

L'importo di euro 4.442.727,37 reso disponibile a valere sul capitolo 7342 in esito al presente provvedimento è da considerarsi come economia sul patrimonio dello Stato.

Art. 3.

Clausola di ricorribilità

Avverso il presente provvedimento, per lesione dei pretesi interessi illegittimi, è possibile proporre ricorso al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesioni di diritti soggettivi.

Roma, 3 aprile 2013

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO

N.	Regione patto	Denominazione patto	Titolo modulo	Data D.M. di approvazione del patto	Data D.M. di approvazione della rimodulazione	Ragione sociale del Soggetto Responsabile	Ragione sociale beneficiario finale	Partita Iva/Codice fiscale	Contributo concesso (euro)	n° D.M. d'impegno	Data D.M. d'impegno	n° Registrazione UCB DM d'impegno	Data registrazione UCB	Contributo attuale (euro)	Esercizio di Provenienza
1	CAMPANIA	CILENTO	Patto Base	27/02/2004	-	SISTEMA CILENTO S.C.P.A.	NAUTICA S. MARCO SRL	02457520654	149.858,55	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	52.427,18	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	97.431,37	2005
2	CAMPANIA	CILENTO	Patto Base	27/02/2004	-	SISTEMA CILENTO S.C.P.A.	SIGNAL SERVICE SRL	01926650654	190.030,91	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	66.481,26	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	123.549,65	2005
3	CAMPANIA	CILENTO	Patto Base	27/02/2004	-	SISTEMA CILENTO S.C.P.A.	MONTONE ALBANO	01971370653/MNTLBN62P21C125E	182.719,12	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	63.923,27	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	118.795,85	2005
4	CAMPANIA	CILENTO	Patto Base	27/02/2004	-	SISTEMA CILENTO S.C.P.A.	AMENDOLA ANGELA	03603900659/MNDNGL57H46G796Y	173.954,42	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	60.856,99	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	113.097,43	2005
5	CAMPANIA	CILENTO	Patto Base	27/02/2004	-	SISTEMA CILENTO S.C.P.A.	SACCO DOMENICO	SCCDNC66M23D832S	87.703,67	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	30.682,64	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	57.021,03	2005
6	CAMPANIA	CILENTO	Patto Base	27/02/2004	-	SISTEMA CILENTO S.C.P.A.	GRUPPO ALTOMARE S.R.L.	03303460657	433.168,96	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	151.541,76	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	281.627,20	2005
7	CAMPANIA	CILENTO	Patto Base	27/02/2004	-	SISTEMA CILENTO S.C.P.A.	CENNAMO MAURO S.N.C.	03011030651	437.556,03	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	153.076,55	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	284.479,47	2005
8	CAMPANIA	CILENTO	Patto Base	27/02/2004	-	SISTEMA CILENTO S.C.P.A.	CHIRICO MARIO	03137210658/CHRMRA76D07L628E	102.327,24	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	35.798,62	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	66.528,62	2005
9	CAMPANIA	CILENTO	Patto Base	27/02/2004	-	SISTEMA CILENTO S.C.P.A.	ITALSUNLUX SRL (ex ORTOGEL S.A.S.)	03363100656	607.849,83	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	212.652,90	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	395.196,94	2005

N.	Regione patto	Denominazione patto	Titolo modulo	Data D.M. di approvazione del patto	Data D.M. di approvazione della rimodulazione	Ragione sociale del Soggetto Responsabile	Ragione sociale beneficiario finale	Partita Iva/Codice fiscale	Contributo concesso (euro)	n° D.M. d'impegno	Data D.M. d'impegno	n° Registrazione UCB DM d'impegno	Data registrazione UCB	Contributo attuale (euro)	Esercizio di Provenienza
10	CAMPANIA	CILENTO	Patto Base	27/02/2004	-	SISTEMA CILENTO S.C.P.A.	FARZATI SILVIA & C. S.A.S.	03606660656	62.853,04	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	21.988,79	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	40.864,25	2005
11	CAMPANIA	CILENTO	Patto Base	27/02/2004	-	SISTEMA CILENTO S.C.P.A.	GELBISON SERVICE S.A.S. DI RUSSO GIOVANNI & C	03303360659	161.283,80	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	56.424,25	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	104.859,55	2005
12	CAMPANIA	CILENTO	Patto Base	27/02/2004	-	SISTEMA CILENTO S.C.P.A.	DE MARCO GIOVANNI	03508780651/DMRGNN67B10E037L	19.491,80	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	6.819,10	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	12.672,70	2005
13	TOSCANA	PROVINCIA DI PISA	1° Rimodulazione	31/05/1999	19/04/2006	PROVINCIA DI PISA - DIREZIONE GENERALE	COSMOPOLITAN FILM SRL	01558110506	1.833.930,00	5773	21/07/2006	2816	19/09/2006	1.833.930,00	2006
Totale complessivo									4.442.727,37					4.442.727,37	

13A04492

DECRETO 5 aprile 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «A.D.R. società cooperativa in liquidazione», in Bergamo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2011 n. 567/2011 con il quale la società cooperativa «A.D.R. società cooperativa in liquidazione», con sede in Bergamo, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Mariachiara Fornasari ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 1° novembre 2012, pervenuta in data 8 novembre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall' incarico conferitogli;

Vista la proposta del 19 marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Franco Tarda, nato a Rieti il 14 luglio 1960, domiciliato in Bergamo, via San Giovanni Bosco n. 7, in sostituzione dell'avv. Mariachiara Fornasari, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04486

DECRETO 18 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi Globali - Serglo società cooperativa», in Savona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 26 novembre 2012 e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 3 dicembre 2012, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Servizi Globali - Serglo società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 8 ottobre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 15 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 9 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Servizi Globali - Serglo società cooperativa», con sede in Savona (codice fiscale 01230950097) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gioacchino Dell'Olio, nato a Genova il 3 aprile 1960 e domiciliato in Savona, via Vegerio n. 617.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04487

DECRETO 2 maggio 2013.

Scioglimento della «Rosa Blu società cooperativa sociale a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 23 gennaio 2012 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, effettuata in data 6 novembre 2012 prot. n. 227910, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Rosa Blu società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 6 febbraio 2001, codice fiscale 06476391005, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Antonio Casilli nato a Lecce il 26 novembre 1963 con studio in Roma, lungotevere Marzio n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 maggio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A04488

DECRETO 2 maggio 2013.

Scioglimento della «Ma. Te. società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 9 marzo 2012 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, effettuata in data 6 novembre 2012 prot. n. 228009, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ma. Te. società cooperativa» con sede in Roma, costituita in data 17 febbraio 2006, codice fiscale 02308220595, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Antonio Casilli nato a Lecce il 26 novembre 1963 con studio in Roma, lungotevere Marzio n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 maggio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A04489

DECRETO 3 maggio 2013.

Proroga della gestione commissariale della «Società cooperativa edilizia a r.l. La Capitanata», in Vieste.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il D.D. 14 luglio 2010 n. 45/SGC/2010 con il quale la società cooperativa «Società Cooperativa Edilizia a R.L. La Capitanata» con sede in Vieste (Foggia) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di Commissario Governativo nella persona dell'avv. Fernando Bianco;

Vista la sentenza del T.A.R. per la Puglia n. 3919/2010 del 17 novembre 2010 con la quale lo stesso giudice amministrativo, definitivamente pronunciando sul ricorso avverso il provvedimento di gestione commissariale della cooperativa sopra citata, lo ha respinto;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato del 22 marzo 2011 n. 1336/2011 con la quale è stato rigettato l'appello avverso la predetta sentenza del T.A.R. per la Puglia;

Preso nota di quanto comunicato dall'avv. Cinquegrana nell'interesse dei soci della cooperativa;

Vista la corrispondenza intercorsa tra questa Autorità di vigilanza e il Commissario Governativo avv. Bianco, che, con l'ultima nota del 23 aprile 2013, che si intende completamente richiamata, richiede a questa autorità un breve prolungamento dell'incarico, al fine di sanare le situazioni che rimangono da definire per procedere poi al ripristino del corretto svolgimento della gestione della cooperativa;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Società Cooperativa Edilizia a R.L. La Capitanata» con sede in Vieste (Foggia) - C.F. 00477490718 è prorogata fino al 30 giugno 2013.

Art. 2.

All'avv. Fernando Bianco, nato a Nardò (Lecce) il 1° aprile 1951 - C.F.

BNCFNN51D01F842G, sono confermati i poteri già conferiti, in qualità di Commissario Governativo, per il periodo che decorre dalla data di scadenza del precedente decreto e per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 maggio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A04490

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica all'estratto determinazione V&A IP n. 105 del 24/01/2013 di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale Augmentine 875/125 mg polvo par susp. oral 12 sobres dalla Spagna.

Comunicato concernente: «Estratto determinazione V&A IP n. 105 del 24/01/2013» pubblicato nel S.O. n. 15 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie Generale n. 51 del 01/03/2013 di Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale AUGMENTINE 875/125 mg polvo par susp. oral 12 sobres dalla Spagna".

Importatore: Beachcourse Italia S.r.l., via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova

a pagina 72:

ove è scritto:

È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officine Segetra S.r.l., via Milano 85 - 20078 San Colombano al Lambro (MI);

leggasi:

È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officine Segetra Pharma S.r.l., via Milano 85 - 20078 San Colombano al Lambro (MI).

13A04335

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Anagrafe unica delle Stazioni appaltanti art. 33-*ter*, decreto legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 33-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n.221/2012, che prevede l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni presso l'Autorità, nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all'art. 62-*bis* del decreto legislativo n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale;

Visto l'obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-*ter*, comma 1, di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;

Visto l'art. 33-*ter*, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n.221/2012 che demanda all'Autorità di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti;

Visto l'art. 6-*bis*, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice), che prevede l'acquisizione nella BDNCP dei dati previsti dall'art. 7 del Codice;

Visto l'art. 7, comma 8, del Codice, che prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di comunicare all'Osservatorio i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state definite le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo superiore alla soglia di 150.000 euro, ai sensi dell'art. 7, comma 8 d.lgs. n. 163/2006;

Visto il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 e s.m.i., che ha esteso la rilevazione dei dati ai contratti pubblici di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti "esclusi" di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice, di importo superiore ai 150.000 euro e agli accordi quadro e fattispecie consimili;

Visto il Comunicato del Presidente del 2 maggio 2011 e s.m.i. che ha specificato le modalità semplificate di rilascio del CIG per la microcontrattualistica e i contratti esclusi fino a 150.000 euro;

Ritenuto che l'accreditamento presso il sistema informativo di monitoraggio, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi, consente di acquisire l'informazione di base per l'identificazione delle stazioni appaltanti;

Ritenuto che nelle more dell'implementazione e della definizione delle modalità di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, si rende necessario fornire alle stazioni appaltanti delle indicazioni di carattere transitorio;

Comunica

1. Che, in via transitoria, ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all'art. 33-*ter* del decreto-legge n. 179/2012, le stazioni appaltanti già registrate presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per le finalità di cui al d.lgs. n. 163/2006 e alla legge n. 136/2010, sono tenute ad acquisire sul sito dell'Autorità, a partire dal 10 luglio 2013, l'Attestato di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, avente validità per tutto il 2013. Tale documento sarà rilasciato alle SA per il tramite dei propri utenti già titolari di credenziali per l'accesso ai servizi sul portale dell'Autorità.

2. Che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, dovranno comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-*ter* del decreto legge n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni di cui al successivo punto 3.;

3. Che con successivo Comunicato verranno rese note le modalità e le informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti da effettuarsi a cura del responsabile individuato ai sensi del precedente punto 2.;

4. Che l'aggiornamento delle informazioni dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dovrà essere effettuato, a cura del soggetto individuato ai sensi del precedente punto 2., entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Roma, 16 maggio 2013

Il Presidente: SANTORO

13A04469

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 27 maggio 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, previo deposito di certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato l'art. 9, comma 1 (Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego) del Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n.122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" limitatamente al periodo nella parte in

cui prevede che "*come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196?*»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Federazione Confsal Unsa in Roma – Via della Trinità dei Pellegrini n. 1 – tel. 06.4828232 – fax. 06.4828090 e-mail: info@confsal-unsa.it

13A04659

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 29 aprile 2013 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al signor Md. Tauhedul Islam, Console Generale della Repubblica Popolare del Bangladesh in Milano.

13A04471

Rilascio di *exequatur*

In data 23 aprile 2013 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al signor Marco Campanari, Console onorario della Repubblica di Bulgaria in Lecco.

13A04472

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Bilbao (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il dott. Giorgio Baravalle, Console onorario in Bilbao (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte dei cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid);

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

g) consegna di certificazioni rilasciate dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) autentica di firma su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi in cui sia prevista dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle ricevute di avvenuta consegna;

k) emissione della tassa annuale del passaporto;

l) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte di d'identità presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità emesse dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid e restituzione materiale all'Ufficio di I categoria sovraordinato dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

m) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata a Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

o) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie, ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement) e consegna delle predette certificazioni, emesse dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

t) tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A04483

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Las Palmas de Gran Canaria (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il dott. Josè Carlos De Blasio, Console Onorario in Las Palmas de Gran Canaria (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte dei cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid);

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

g) consegna di certificazioni rilasciate dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) autentica di firma su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi in cui sia prevista dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle ricevute di avvenuta consegna;

k) emissione della tassa annuale del passaporto;

l) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte di d'identità presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità emesse dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid e restituzione materiale all'Ufficio di I categoria sovraordinato dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

m) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata a Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

o) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie, ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement) e consegna delle predette certificazioni, emesse dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

t) tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle Autorità Locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A04484

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Santander (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il dott. Manuel Lopez-Doriga Alonso-Urquijo, Vice Console onorario in Santander (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte dei cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid);

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle ricevute di avvenuta consegna;

k) emissione della tassa annuale del passaporto;

l) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte di d'identità presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità emesse dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid e restituzione materiale all'Ufficio di I categoria sovraordinato dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

m) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata a Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

o) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie, ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement) e consegna delle predette certificazioni, emesse dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

t) tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A04485

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxatrim - A.I.C. n. 101145023, 101145050, 101145062».

Provvedimento n. 349 dell'8 maggio 2013

Specialità medicinale per uso veterinario: DOXATRIM - A.I.C. n. 101145023, 101145050, 101145062.

Titolare A.I.C.: Dox Al Italia Spa, largo Donegani, 2 - Milano, codice fiscale 02117690152.

Oggetto: eliminazione di specie animali dalle indicazioni d'uso.

Si dispone, per il medicinale veterinario «Doxatrim - A.I.C. n. 101145023, 101145050, 101145062», l'eliminazione dalle indicazioni d'uso delle seguenti specie animali:

vitelli e suini.

La società titolare dell'autorizzazione di cui trattasi è tenuta ad adeguare gli stampati delle confezioni in commercio entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento è efficace dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04478

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari a titolarità Intervet Francia.

Provvedimento n. 341 del 7 maggio 2013

Titolare A.I.C.: Intervet Francia con sede in Rue Olivier de Serres – Beaucouzè (Francia)

Oggetto del provvedimento: Modifica del rappresentante per l'Italia.

Si autorizza la modifica del rappresentante per l'Italia

da : Intervet Italia Srl, via F.lli Cervi snc, Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090 Segrate (MI)

a : MSD Animal Health Srl, via F.lli Cervi snc, Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Canova - 20090 Segrate (MI),

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04479

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari a titolarità Intervet International B.V.

Provvedimento n. 342 del 7 maggio 2013

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Wim de Korverstraat 35 P.O. Box 31 - Boxmeer (Olanda)

Oggetto del provvedimento: Modifica del rappresentante per l'Italia.

Si autorizza la modifica del rappresentante per l'Italia

da : Intervet Italia Srl, via F.lli Cervi snc, Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090 Segrate (MI)

a : MSD Animal Health Srl, via F.lli Cervi snc, Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Canova - 20090 Segrate (MI)

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04480

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac Lepto», sospensione iniettabile per cani.

Provvedimento n. 350 del 10 maggio 2013

Medicinale veterinario: NOBIVAC LEPTO sospensione iniettabile per cani.

Confezioni:

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101878015;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101878027;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101878039;

1 flacone x 10 dosi - A.I.C. n. 101878041.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Wim de Körvestraat 35 - 5831 AN Boxmeer - Olanda.

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo II -B.II.d.2.c.: Modifica della procedura di prova del prodotto finito: sostituzione di un metodo di prova biologico, immunologico o immunochimico o di un metodo che utilizza un reattivo biologico.

Si autorizza, relativamente al controllo dei titoli dei principi attivi, la sostituzione della procedura di prova attualmente autorizzata con la procedura di prova basata sul test ELISA. Pertanto il modo di esprimere la composizione in principi attivi è modificato:

da «*Leptospira interrogans* sierogruppo Canicola, siero variante portland-vere, ceppo Ca- 12-000: non meno di 40 PD_{80} hamster»;

a «*Leptospira interrogans* sierogruppo Canicola, siero variante portland-vere, ceppo Ca-12-000:800-1900Unità/ml (test ELISA)»;

e

da «*Leptospira interrogans* sierogruppo Icterohaemorrhagiae, siero variante Copenahageni, ceppo 820K: non meno di 40 PD_{80} hamster»;

a «*Leptospira interrogans* sierogruppo Icterohaemorrhagiae, siero variante Copenahageni, ceppo 820 K: 750-1500 Unità/ml (test ELISA)».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04481

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rompun».

Provvedimento n. 324 del 7 maggio 2013

Medicinale veterinario: ROMPUN.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede in viale Certosa, 130 - 20156 Milano, codice fiscale 05849130157.

Confezioni:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 100390018;

5 flaconi di polvere liofilizzata da 10 ml + 5 flaconi di solvente da 10 ml - A.I.C. n. 100390032.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB unforeseen: variazione regime di dispensazione.

In riferimento al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 28 luglio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 2009 concernente la detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti, viene inserita ai punti 4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione e Modalità di dispensazione del RCP e relativi paragrafi delle etichette e Foglietto Illustrativo, la seguente frase: «La detenzione e la somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino al 31 ottobre 2013 così come indicato nel comunicato del 31 gennaio 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 2013.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04482

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-123) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100130528

€ 1,00